



## Programma di promozione del Cantone dei Grigioni

### Impianti di riscaldamento a legna

### Guida e condizioni

#### INFORMAZIONI GENERALI SULLA PROCEDURA DI CONCESSIONE DEI SUSSIDI

Le domande di sussidio devono essere presentate **tempestivamente prima dell'inizio dei lavori**.

L'articolo 28 della legge sull'energia del Cantone dei Grigioni (LGE) recita:

«Qualora un richiedente inizi la realizzazione del progetto o proceda ad acquisti prima che gli sia stato garantito il sussidio, non gli vengono concessi sussidi, se l'inizio anticipato dei lavori non è stato autorizzato. L'autorizzazione anticipata non garantisce un diritto alla concessione di sussidi».

Se una misura promossa finanziariamente dal Cantone permette di conseguire un effetto sotto forma di riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>, il Cantone fa valere nei confronti della Confederazione questo effetto di riduzione del CO<sub>2</sub> per il calcolo dei contributi globali. L'effetto di riduzione del CO<sub>2</sub> non può essere suddiviso o ceduto ad altre organizzazioni. Le imprese esentate dalla tassa sul CO<sub>2</sub> secondo quanto previsto dalla legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> non hanno diritto a sussidi promozionali, se si tratta di programmi di promozione che vengono cofinanziati dalla Confederazione mediante contributi globali (cfr. art. 54 dell'ordinanza sull'energia del Cantone dei Grigioni [OGE]).

#### PROCEDURA

La domanda di sussidio deve essere presentata online sulla piattaforma [www.energia.gr.ch](http://www.energia.gr.ch). A seguire devono essere trasmessi in singola copia all'Ufficio dell'energia e dei trasporti i documenti firmati e gli allegati necessari. In alternativa, gli allegati possono essere caricati sulla piattaforma. La domanda di sussidio si considera presentata solo una volta che l'Ufficio dell'energia e dei trasporti ha ricevuto in forma cartacea il modulo di domanda provvisto di firma legalmente valida. Dopo aver ultimato la verifica, il Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità decide l'ammontare del sussidio, nonché oneri e condizioni da rispettare. I sussidi promozionali in relazione alle misure previste sono validi 3 anni a contare dalla data in cui sono stati garantiti. Su richiesta scritta, questa durata può essere prorogata al massimo di 2 anni. Al termine delle misure previste, i provvedimenti attuati devono essere registrati sulla piattaforma [www.energia.gr.ch](http://www.energia.gr.ch). Il modulo di fine lavori firmato deve essere inviato in formato cartaceo all'Ufficio dell'energia e dei trasporti. In alternativa, gli allegati possono essere caricati sulla piattaforma. Il pagamento del sussidio avviene dopo la verifica di tutta la documentazione. Il richiedente si impegna a comunicare all'Ufficio dell'energia e dei trasporti, su richiesta di quest'ultimo, tutti i dati correlati alla concessione del sussidio, quali consumo energetico, conteggi finali dei costi di costruzione ecc.

#### DOCUMENTI DA PRESENTARE

La domanda di sussidio con firma legalmente valida deve essere presentata in forma cartacea. Alla domanda di sussidio vanno allegati tutti i documenti necessari ai fini della valutazione. Gli allegati richiesti sono elencati sulla piattaforma [www.energie.gr.ch](http://www.energie.gr.ch) e in alternativa alla forma cartacea possono anche essere caricati in formato digitale sulla stessa.

## **DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA DOMANDA / INFORMAZIONI**

Le domande incomplete saranno esaminate solo una volta pervenuti i documenti mancanti. La documentazione va trasmessa all'Ufficio dell'energia e dei trasporti in singola copia.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'Ufficio dell'energia e dei trasporti al numero 081 257 36 30. Tutta la documentazione relativa alla domanda è consultabile sulla piattaforma [www.energja.gr.ch](http://www.energja.gr.ch).

### **1. IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A LEGNA FINO A 70 kW**

#### **BASI LEGALI:**

#### **LEGGE SULL'ENERGIA (LGE) E ORDINANZA SULL'ENERGIA (OGE) DEL CANTONE DEI GRIGIONI**

Se in edifici esistenti vengono installati impianti per la produzione di energia da vettori energetici rinnovabili o se vengono adottate misure volte ad aumentare l'efficienza energetica, il Cantone può partecipare alle spese (art. 20 LGE).

Gli impianti per la produzione di calore per il riscaldamento di locali e l'acqua calda sanitaria possono beneficiare dei sussidi quando si sostituisce un impianto di riscaldamento a gasolio, a gas o a resistenza elettrica esistente (art. 46 OGE). In caso di contemporanea nuova realizzazione o ampliamento di una rete di riscaldamento, produzione di calore e rete termica rientrano nel programma di promozione «Rete di teleriscaldamento superiore a 70 kW di potenza termica».

Nel caso di impianti bivalenti per la produzione di calore, la combinazione con un sistema di riscaldamento rinnovabile ha diritto ai sussidi in misura proporzionale. Per gli impianti fino a 100 kW di potenza nominale, il fabbisogno termico complessivo per riscaldamento e acqua calda sanitaria deve essere coperto al 100 per cento con energia rinnovabile, a partire da 100 kW di potenza nominale per almeno il 90 per cento (art. 46 OGE).

Per il calcolo dei sussidi si considerano al massimo 50 W di potenza nominale per m<sup>2</sup> di superficie di riferimento energetico, calcolata prima del risanamento (art. 46 OGE).

Possono beneficiare di sostegno solo impianti che corrispondono allo stato della tecnica. Quale condizione per il versamento di sussidi promozionali può essere richiesta una comprova della garanzia della qualità (art. 46 OGE).

Per quanto riguarda il diritto a sussidi, gli edifici e gli impianti tecnici sono considerati esistenti se sono stati realizzati oltre cinque anni prima (art. 50 OGE).

Il Cantone dei Grigioni può concedere per gli impianti di riscaldamento a legna monovalenti e per gli impianti bivalenti un totale fino a massimo 300'000 franchi (art. 53 OGE). I sussidi non possono superare complessivamente, nonché sommati ad altri sussidi dell'ente pubblico o di programmi di promozione nazionali, il 50 per cento dei costi del singolo progetto (art. 27 LGE).

I sussidi promozionali sono validi tre anni a contare dalla data in cui sono stati garantiti, con possibilità di proroga per massimo due anni (art. 28 LGE).

I contributi promozionali garantiti rappresentano l'importo massimo per ciascuna domanda. Se l'edificio o l'impianto realizzati si scostano dalla domanda su cui si fonda la decisione di sussidio, i contributi al progetto possono essere ridotti, revocati o ne può essere chiesto il rimborso (art. 29 LGE).

## CONDIZIONI

Possono beneficiare del programma di promozione gli impianti di riscaldamento a legna per edifici esistenti. La sostituzione di un impianto di riscaldamento a legna o l'installazione nel quadro di una nuova costruzione non danno diritto ai sussidi.

### REQUISITI DEGLI IMPIANTI DI COMBUSTIONE A LEGNA IN PEZZI O PELLETTI CON CONTENITORE GIORNALIERO

L'impianto viene utilizzato con accumulo tecnico e dispone di un sistema di distribuzione del calore ad acqua.

È disponibile una dichiarazione di conformità ai sensi dell'ordinanza sull'efficienza energetica (OEEne). Occorre allegare la garanzia di prestazione di SvizzeraEnergia firmata da uno specialista di una ditta specializzata.

### Calcolo dei sussidi per impianti di combustione a legna in pezzi o pellet con contenitore giornaliero

Importo forfettario a impianto	CHF	10'000
--------------------------------	-----	--------

### REQUISITI DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AUTOMATICI A LEGNA FINO A 70 kW

È disponibile una dichiarazione di conformità ai sensi dell'ordinanza sull'efficienza energetica (OEEne). Occorre allegare la garanzia di prestazione di SvizzeraEnergia firmata da uno specialista di una ditta specializzata.

### Calcolo dei sussidi per impianti di riscaldamento automatici a legna fino a 70 kW

Fino a 250 m <sup>2</sup> di superficie di riferimento energetico (SRE) Importo forfettario	CHF	10'000
Da 250 m <sup>2</sup> di superficie di riferimento energetico (SRE) Importo per m <sup>2</sup>	CHF	40.-/m <sup>2</sup> SRE
Importo massimo*	CHF	300'000

(\* nel caso degli impianti bivalenti considerando il totale dei sussidi)

## **2. IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AUTOMATICI A LEGNA A PARTIRE DA 70 kW**

### **BASI LEGALI:**

#### **LEGGE FEDERALE SULL'ENERGIA (LENE) E ORDINANZA FEDERALE SULL'ENERGIA (OEN)**

Per gli impianti di riscaldamento automatici a legna a partire da 70 kW di potenza nominale si applicano le condizioni di promozione di cui all'articolo 54a dell'ordinanza federale sull'energia (OEn; RS 730.01 e allegato). L'esecuzione avviene a cura dei Cantoni nell'ambito delle strutture esistenti analogamente al Programma Edifici / al programma di promozione cantonale (art. 50a cpv. 2 della Legge federale sull'energia [LEne; RS 730.0] e art. 54d OEn). Anche in questa procedura si applicano pertanto in particolare gli articoli 27 LGE (risp. art. 54b OEn importo massimo), 28 LGE (regole per l'inizio dei lavori) e 29 LGE (riduzione del sussidio).

### **REQUISITI**

Il progetto è seguito da QM Sistema Qualità Impianti termici a legna [www.qm-legna.com](http://www.qm-legna.com). La classificazione dei progetti avviene secondo le direttive QM Sistema Qualità Impianti termici a legna. Per gli impianti con una potenza termica fino a 500 kW è inoltre necessaria una dichiarazione di conformità ai sensi dell'ordinanza sull'efficienza energetica (OEEne), che va allegata alla domanda.

Nel caso di impianti con remunerazione per l'immissione di energia a copertura dei costi (RIC) beneficia della promozione esclusivamente la produzione di calore che supera i requisiti energetici minimi della RIC.

È necessario installare a regola d'arte un contatore di calore e corrente. Nel caso degli impianti bivalenti è necessario impiegare un contatore di calore per ciascuna tecnologia.

I requisiti in termini di igiene dell'aria previsti dall'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIA) devono essere rispettati durante l'esercizio continuo, anche a fronte di cambi del combustibile.

### **Calcolo dei sussidi per impianti di riscaldamento automatici a legna a partire da 70 kW**

A partire da 70 kW di potenza termica nominale Sussidio in base alla potenza CHF 800.-/kW

Importo massimo\* CHF 300'000

(\* nel caso degli impianti bivalenti considerando il totale dei sussidi)

Questi fondi statali costituiscono sussidi (contributi statali) che non sono imponibili ai sensi della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (legge sull'IVA, LIVA, RS 641.20), ma possono comportare per il beneficiario riduzioni della deduzione dell'imposta precedente.
---